



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Agenzia per la Coesione Territoriale



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
Dipartimento della funzione pubblica

PNR GOVERNANCE
E CAPACITÀ
ISTITUZIONALE
2014-2020

“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”

CUP J59J16000760006

Webinar

***Le linee guida in materia di Sportello Unico
per le Attività Produttive approvate dalla Regione Campania:
i procedimenti SUAP***

**Il Procedimento unico ordinario, la
Conferenza di servizi e la Variante urbanistica**

a cura di Riccardo Roccasalva

10 giugno 2021

Formez**PA**

Il D.P.R. 160/2010

IL PROCEDIMENTO ORDINARIO

Le istanze per l'esercizio delle attività sono presentate al SUAP che, entro trenta giorni dal ricevimento, può richiedere all'interessato la documentazione integrativa; decorso tale termine l'istanza si intende correttamente presentata (art. 7 comma 1)

Verificata la completezza della documentazione, il SUAP adotta il provvedimento conclusivo entro trenta giorni, decorso il termine di cui al comma 1 (art. 7 comma 2)

Quando è necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche, il responsabile del SUAP indica una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti degli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 241/1990, ovvero dalle altre normative di settore (art. 7 comma 3)

Il D.P.R. 160/2010

IL PROCEDIMENTO ORDINARIO

Sebbene non sia espressamente previsto dalla norma, l'eventuale richiesta di integrazioni del SUAP sospende il decorso dei termini del procedimento. La sospensione può essere disposta una tantum e per un periodo non superiore a 30 giorni, al fine di acquisire informazioni e/o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni

Qualora l'interessato non presenti telematicamente le integrazioni richieste nel termine prescritto dal r.d.p., né chiedi prima della scadenza un differimento di tale termine, l'istanza viene archiviata

L'avvenuta archiviazione viene tempestivamente comunicata all'interessato e agli altri uffici/enti a cui l'istanza era stata trasmessa

Il D.P.R. 160/2010

IL PROCEDIMENTO ORDINARIO

Scaduto il termine di cui al comma 2 (30 + 30 giorni), oppure in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, si applica l'articolo 38 comma 3 lettera h) del D.L. 112/2008: *«l'amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi»*

Il provvedimento conclusivo del procedimento, assunto nei termini di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 241/1990 è, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento delle attività richieste

Il D.P.R. 160/2010

IL PROCEDIMENTO ORDINARIO

Alcuni istituti e moduli, tipici del procedimento autorizzatorio, sono stati modificati (o introdotti ex novo) dal D.L. 76/2020 (decreto Semplificazioni), come modificato dalla legge di conversione n. 120/2020:

- ✓ l'efficacia dei pareri «tardivi»
- ✓ la comunicazione di motivi ostativi
- ✓ una nuova procedura temporanea nella c.d.s. semplificata

Le modifiche del decreto Semplificazioni alla legge 241/1990

- ❑ **Nuovo comma 8-bis dell'art. 2:** si stabilisce, per incentivare il rispetto dei termini procedurali ed evitare l'adozione di atti «tardivi», l'inefficacia di alcuni provvedimenti adottati fuori termine, rendendo così effettivo il meccanismo del silenzio-assenso. La norma in particolare si riferisce a:
 - ✓ pareri resi nella conferenza di servizi semplificata dopo il termine previsto di 45 o 90 giorni
 - ✓ pareri resi nella conferenza di servizi simultanea dopo l'ultima riunione
 - ✓ pareri resi nell'ambito del c.d. silenzio-assenso «procedimentale» dopo il termine previsto dall'art. 17-bis commi 1 e 3 (quindi l'inefficacia si applica anche agli enti portatori di interessi «sensibili»)
[l'art. 17-bis non riguarda i procedimenti attivati dal SUAP e dal SUE]
 - ✓ provvedimenti amministrativi resi in procedimenti su istanza di parte
 - ✓ richieste di conformazione e divieti di prosecuzione attività per le SCIA

Le modifiche del decreto Semplificazioni alla legge 241/1990

- ❑ **Nuovo comma 8-bis dell'art. 2.** Il responsabile del procedimento, pertanto, se non ricorrono i presupposti previsti dall'art. 21-nonies della legge n. 241/1990 per l'annullamento d'ufficio, **non può e non deve tenerne conto**. Tuttavia, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole, requisiti che andranno debitamente motivati nelle motivazioni del provvedimento finale, **il responsabile del procedimento può convalidare un parere tardivo**, in particolar modo se si tratta di un parere favorevole, ai sensi del **comma 2 del predetto art. 21-nonies**

La conferenza di servizi semplificata (D.Lgs. 127/2016)

Cosa cambia con il decreto 127?

- ✓ Sostituzione integrale degli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 241/90
- ✓ La conferenza decisoria diventa **obbligatoria**, quando occorre acquisire almeno due pareri o altri atti di assenso, da parte di diverse amministrazioni
- ✓ **Accelerazione dei termini procedurali** e semplificazione del meccanismo decisorio
- ✓ Principio di **proporzionalità**: la conferenza si convoca solo nei casi più complessi, o quando non si riesce a chiudere la c.d.s. semplificata

La conferenza di servizi semplificata (D.Lgs. 127/2016)

- ✓ Sono individuati **due modelli di conferenza decisoria**: **semplificata e simultanea**, caratterizzati da diverse modalità di svolgimento in relazione alla complessità della decisione da prendere o all'espressione, da parte degli enti coinvolti, di dissensi o condizioni che richiedono una modifica progettuale
- ✓ **Il modulo ordinario** della c.d.s. decisoria diventa quello **semplificato**: niente più riunioni, ma solo l'invio dei documenti per via telematica

La conferenza di servizi semplificata (D.Lgs. 127/2016)

- ✓ Si decide al massimo in **45 giorni** (90 giorni se sono coinvolti gli enti preposti alla tutela di interessi di rango costituzionale)
- ✓ Si considera acquisito l'assenso delle amministrazioni che non si sono espresse nei tempi previsti (**silenzio-assenso**) **anche se si tratta degli enti c.d. "sensibili"**
- ✓ La conferenza "simultanea", con la riunione, si terrà solo quando è strettamente necessario

La conferenza di servizi semplificata (D.Lgs. 127/2016)

Il requisito della pluralità di amministrazioni che devono rendere i pareri (art. 14 comma 2 legge 241/90)

Interpretazione estensiva: basta che una sola altra amministrazione, oltre a quella procedente, sia chiamata a esprimere un parere o atto di assenso, poiché anche l'ente procedente dovrà esprimere un parere

Interpretazione restrittiva: scatta l'obbligo di indire la conferenza solo se, oltre all'ente procedente, almeno altri due debbano esprimersi

Nel senso dell'interpretazione estensiva: 

La conferenza di servizi semplificata (D.Lgs. 127/2016)

Il requisito della pluralità di amministrazioni che devono rendere i pareri
(art. 14 comma 2 legge 241/90)

- ✓ FAQ CdS n. 2 pubblicata dal DFP: «Il responsabile del procedimento deve sempre indire la conferenza di servizi decisoria quando per la conclusione del procedimento devono essere acquisiti almeno due pareri, intese, concertati, nulla osta o altri atti di assenso, da parte di diverse amministrazioni» (nei due pareri è ragionevole ritenere incluso anche quello dell'ufficio procedente)

La conferenza di servizi semplificata (D.Lgs. 127/2016)

Il requisito della pluralità di amministrazioni che devono rendere i pareri (art. 14 comma 2 legge 241/90)

L'interpretazione data dalla Regione Campania nelle linee guida: una pubblica amministrazione è individuata nel Comune di cui fa parte il SUAP a condizione che il SUAP e/o altro ufficio comunale siano titolari di endoprocedimenti nell'ambito del più ampio procedimento unico. Pertanto, se ad esempio occorre acquisire un titolo abilitativo edilizio, commerciale o relativo all'impatto acustico (tutti titoli abilitativi di competenza comunale), e vi è almeno un ente terzo competente al rilascio di un ulteriore atto di assenso, è soddisfatto il requisito della pluralità di amministrazioni pubbliche richiesta dalla norma, con conseguente obbligo di indire la conferenza

La conferenza di servizi semplificata (D.Lgs. 127/2016)

Il requisito della pluralità di amministrazioni che devono rendere i pareri (art. 14 comma 2 legge 241/90)

Così come **sussiste tale obbligo** in mancanza di titoli abilitativi di competenza comunale ma **in presenza di pareri da rilasciare da parte di almeno due enti terzi**

Se invece vi è **un unico endoprocedimento di cui è competente un ufficio comunale o un ente terzo**, e a valle del rilascio di questo il SUAP debba rilasciare il provvedimento unico autorizzativo, **non occorre indire la conferenza di servizi**

La conferenza di servizi semplificata (D.Lgs. 127/2016)

Il requisito della pluralità di amministrazioni che devono rendere i pareri (art. 14 comma 2 legge 241/90)

Stesse regole e condizioni valgono per la [indizione/convocazione della conferenza di servizi](#) nelle ipotesi di [SCIA condizionata](#) (art. 19-bis comma 3 legge n. 241/1990)

Una deroga

Nel procedimento di [autorizzazione paesaggistica semplificata](#) l'indizione della conferenza di servizi è obbligatoria solo nel caso in cui, [oltre al permesso di costruire e all'autorizzazione paesaggistica](#), sia necessario [almeno un altro atto di assenso](#)

Però in questo caso [i termini](#) previsti per le amministrazioni preposte alla tutela paesaggistica e dei beni culturali [\(90 gg.\) sono dimezzati](#) (art. 11 c. 2 d.P.R. 31/2017)

La conferenza di servizi semplificata (D.Lgs. 127/2016)

La c.d.s. semplificata: modalità di svolgimento

- ✓ La conferenza di **dematerializza**: quando non è disponibile una piattaforma telematica o la firma digitale, è possibile inviare in allegato ad un messaggio di posta elettronica “ordinaria” la scansione dell’istanza protocollata e la relativa documentazione, oppure si può utilizzare la posta elettronica certificata (PEC)
- ✓ È prevista la possibilità per gli enti di inviare le credenziali di accesso a una piattaforma telematica in cui sono depositate le informazioni e i documenti utili (**ftp**). Questa è una modalità che si rivela utile soprattutto in presenza di **allegati di grandi dimensioni**

La conferenza di servizi semplificata (D.Lgs. 127/2016)

L'indizione della conferenza

- ✓ La conferenza semplificata è indetta **entro 5 giorni lavorativi** dall'inizio del procedimento di ufficio o dal ricevimento della domanda (**eliminati i «tempi morti» di attesa** (30 giorni nella versione precedente))
- ✓ **Contenuto obbligatorio** dell'atto di indizione:
 - a) **l'oggetto della determinazione** da assumere, l'istanza e la documentazione, o le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai documenti
 - b) **il termine perentorio – non superiore a 15 giorni** dalla ricezione della documentazione - entro cui le P.A. coinvolte possono chiedere integrazioni documentali o chiarimenti
 - c) **il termine perentorio** entro cui i soggetti coinvolti devono rendere le **proprie determinazioni (non oltre 45 o 90 giorni)**
 - d) **la data dell'eventuale riunione in modalità sincrona e simultanea**, da fissarsi entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui sopra

La conferenza di servizi semplificata (D.Lgs. 127/2016)

Il rispetto del termine finale del procedimento

Gli enti invitati in conferenza devono rendere i rispettivi pareri nei tempi stabiliti «fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento». Cosa vuol dire in pratica?

FAQ n. 17 del DFP:

- a) quando non sono coinvolti enti preposti alla tutela di interessi sensibili **il r.d.p. può fissare un termine più breve di 45 giorni**, al fine di tener conto dei 5 giorni per l'indizione della conferenza e dei 5 giorni per l'adozione della determinazione motivata di conclusione
- b) quando invece sono coinvolti «enti sensibili» **il termine di 90 giorni è fisso**. Pertanto fissare un termine più breve potrebbe esporre l'ente procedente al rischio di contenzioso con gli enti sensibili

La conferenza di servizi semplificata (D.Lgs. 127/2016)

La tempistica per il rilascio dei pareri

Non è sempre agevole individuare il termine giusto (45 o 90 giorni?)

FAQ n. 45 del DFP: Il termine ordinario trova applicazione anche per l'autorizzazione sismica: *«L'autorizzazione sismica è riconducibile alla pubblica incolumità, che non rientra tra le ipotesi indicate dall'art. 14-bis, comma 2, lett. c (tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, tutela della salute dei cittadini). Di conseguenza il termine massimo in caso di autorizzazione sismica è di 45 giorni»*

Sullo stesso argomento la Regione Emilia-Romagna, con circolare della Giunta protocollo PG.2018.0226483 del 13/03/2018, ha invece previsto l'applicazione del termine di 90 giorni per l'autorizzazione sismica

La conferenza di servizi semplificata (D.Lgs. 127/2016)

Il rispetto del termine finale del procedimento – il silenzio-assenso

Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione Europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro i termini o la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti prescritti equivalgono ad assenso senza condizioni

Pertanto non sono esclusi dal silenzio-assenso i casi di interessi sensibili previsti dall'art. 20, comma 4 della legge 241/1990, che si riferiscono al silenzio-assenso nei confronti del cittadino (silenzio «provvedimentale») e non a quello tra amministrazioni in conferenza di servizi (silenzio «procedimentale»)

Ma quali sono i casi in cui si applica il silenzio-assenso?

La FAQ n. 22 del DFP cita VIA, AIA ed emissioni in atmosfera

Dubbi e contrasti applicativi sussistono invece sulla materia degli scarichi delle acque reflue (artt. 124 e sgg. del Codice dell'Ambiente), in quanto la Direttiva 91/271/CEE non chiarisce se occorra o meno un provvedimento espresso

La conferenza di servizi semplificata (D.Lgs. 127/2016)

La determinazione conclusiva – i casi estremi

- ✓ La **determinazione motivata di conclusione positiva** della conferenza è adottata **entro 5 giorni lavorativi qualora il r.d.p.:**
 - abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito silenzio-assenso)
 - ritenga, sentiti i privati e gli altri enti interessati, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte **senza necessità di apportare modifiche sostanziali**
- ✓ La **determinazione motivata di conclusione negativa** della conferenza, che produce l'effetto del **rigetto della domanda**, è adottata **entro 5 giorni lavorativi**, quando sono stati acquisiti **atti di dissenso che l'amministrazione procedente non ritiene superabili** (es. atti di dissenso fondati sull'assoluta incompatibilità dell'intervento e non superabili con prescrizioni o modifiche progettuali anche rilevanti). Nei procedimenti a istanza di parte questa determinazione produce gli effetti della **comunicazione dei motivi ostativi** (art. 10-bis legge 241/90)

La conferenza di servizi semplificata (D.Lgs. 127/2016)

La determinazione conclusiva – i casi estremi

- ✓ Pertanto il r.d.p. non dispone (ancora) il rigetto definitivo della domanda con la formula di rito relativa alle forme di opposizione proponibili, ma **comunica tempestivamente all'interessato i motivi** che ostano all'accoglimento della domanda, rappresentando che **entro dieci giorni è possibile presentare per iscritto osservazioni**, eventualmente corredate da documenti
- ✓ Il r.d.p. trasmette agli altri enti coinvolti le eventuali osservazioni presentate nei termini insieme a un nuovo atto di indizione, in quanto **la comunicazione di motivi ostativi ha un effetto interruttivo e non meramente sospensivo**. Se le osservazioni non vengono accolte, il r.d.p. illustra tale circostanza nell'ulteriore determinazione di conclusione della conferenza con esito negativo (e definitivo). Pertanto qui occorrerà inserire la formula di rito «avverso il presente atto [...]»
- ✓ **Un suggerimento:** nella trasmissione delle osservazioni il r.d.p. evidenzia agli enti coinvolti che **l'eventuale nuova pronuncia negativa dovrà basarsi sull'esame delle nuove osservazioni presentate** e non fare un richiamo apodittico a quanto già espresso

La conferenza di servizi semplificata (D.Lgs. 127/2016)

I casi intermedi

- ✓ Sono stati acquisiti atti di assenso o dissenso che indicano condizioni e/o prescrizioni che richiedono modifiche sostanziali (es. sono pervenuti uno o più atti di dissenso, espressi da qualsiasi soggetto partecipante alla conferenza a prescindere dal ruolo e dalla natura dell'interesse pubblico tutelato, non fondati sull'assoluta incompatibilità dell'intervento e superabili con prescrizioni o modifiche progettuali sostanziali)
- ✓ Sono pervenuti atti di assenso condizionato a cui l'interessato non si è adeguato con le dovute modifiche e rettifiche progettuali
- ✓ L'interessato durante la fase asincrona ha provveduto spontaneamente alla integrazione o sostituzione di uno o più documenti, e si ritiene opportuno consentire un nuovo esame da parte degli altri soggetti coinvolti
- ✓ durante la fase asincrona uno o più cittadini hanno presentato motivate osservazioni e/o opposizioni e si ritengono necessarie ulteriori verifiche da parte di altri enti →

La conferenza di servizi semplificata (D.Lgs. 127/2016)

I casi intermedi

- ✓ In questi casi **il r.d.p. convoca la conferenza simultanea in modalità sincrona** nella data fissata in sede di indizione
- ✓ In questo periodo di emergenza e di distanziamento sociale **anche le conferenze simultanee in modalità sincrona possono essere gestite con modalità telematica.** Fino alla fine dell'emergenza, e anche oltre in diversi casi, diverse piattaforme offrono **gratuitamente servizi avanzati di videoconferenza**, nell'ambito dell'iniziativa **Solidarietà digitale**, a cura di Agid e del Ministero per l'Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione

La procedura temporanea nella c.d.s. semplificata:
decreto «Semplificazioni» + decreto «Governance PNRR» (D.L. 77/2021)

Fino al 30 giugno 2023 (e non più fino al 31 dicembre 2021) è in facoltà delle amministrazioni precedenti di adottare la conferenza semplificata con le seguenti modifiche:

- ✓ **tutte le amministrazioni coinvolte** rilasciano le determinazioni di competenza **entro il termine perentorio di sessanta giorni**
- ✓ il r.d.p., quando ottiene pareri favorevoli con prescrizioni sostanziali o pareri negativi non «tombali», svolge **entro trenta giorni** decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio dei pareri di competenza delle singole amministrazioni, con le modalità di cui all'articolo 14-ter comma 4 (cioè con i rappresentanti unici), **una riunione telematica** di tutti gli enti coinvolti, nella quale prende atto delle rispettive posizioni e procede senza ritardo a redigere la determinazione motivata conclusiva

La nuova conferenza di servizi (D.Lgs. 127/2016)

La conferenza contestuale (o simultanea)

È prevista solo:

- ✓ quando nel corso della conferenza semplificata sono stati **acquisiti atti di assenso o dissenso** che indicano condizioni o prescrizioni che richiedono **modifiche sostanziali**
- ✓ nei casi di particolare complessità della decisione da assumere, d'ufficio o su **richiesta motivata**
- ✓ in caso di progetto sottoposto a **VIA regionale**
- ✓ quando il privato presenta il **progetto definitivo dopo la conclusione della conferenza preliminare**;
- ✓ quando la indice l'amministrazione procedente su **richiesta motivata dell'interessato o di un ente partecipante**

La nuova conferenza di servizi (D.Lgs. 127/2016)

Il rappresentante unico

- ✓ Ciascun ente è rappresentato da un unico soggetto **abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante** la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza
- ✓ Il rappresentante unico delle amministrazioni statali è nominato dal **Presidente del Consiglio** o, in caso di amministrazioni periferiche, dal **Prefetto**. Le altre amministrazioni statali possono comunque intervenire in funzione di supporto

La nuova conferenza di servizi (D.Lgs. 127/2016)

- ✓ Ciascuna Regione e ciascun Ente locale definisce autonomamente le modalità di designazione del rappresentante unico di tutte le amministrazioni riconducibili alla stessa Regione o allo stesso Ente locale, nonché l'eventuale partecipazione dei suddetti enti ai lavori della conferenza  **re adottare tutte le misure idonee ad assicurare il coordinamento** degli uffici e degli enti coinvolti
- ✓ perciò, in funzione dei vari livelli di governo, **occorre inviare comunicazioni e documenti a Prefetto, Presidenza del Consiglio – Dipartimento del coordinamento amministrativo, Regione ed Enti locali + altri enti**

La nuova conferenza di servizi (D.Lgs. 127/2016)

- ✓ I lavori della conferenza simultanea convocata a seguito di quella semplificata, si concludono **entro 45 giorni dalla data della prima riunione**
- ✓ Se la conferenza simultanea è indetta **in caso di decisioni complesse**, l'ente procedente può indire la conferenza e convocare la riunione nei successivi 45 giorni. I lavori della conferenza si concludono, in questo caso, **entro 45/90 giorni dalla data della prima riunione**
- ✓ Anche in questo tipo di conferenza si applica il **silenzio-assenso**

La nuova conferenza di servizi (D.Lgs. 127/2016)

- ✓ La **determinazione motivata di conclusione positiva** della conferenza, adottata dall'amministrazione precedente, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati
- ✓ In caso di **approvazione unanime**, la determinazione è **immediatamente efficace**. In caso di approvazione sulla base delle **posizioni prevalenti**, l'**efficacia** della determinazione è **sospesa** se sono stati espressi dissensi qualificati per il periodo (10 giorni dalla sua comunicazione) utile alla presentazione dell'opposizione

La legge generale sul procedimento amministrativo

L'articolo 19-bis comma 3 della legge 241/90

La concentrazione dei regimi: la SCIA condizionata

Se l'attività oggetto di SCIA è condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, l'interessato presenta allo sportello unico la relativa documentazione

In tali casi, il termine per la convocazione della conferenza di cui all'articolo 14 decorre dalla data di presentazione dell'istanza e **l'inizio dell'attività resta subordinato al rilascio degli atti medesimi**, di cui lo sportello dà comunicazione all'interessato

La legge generale sul procedimento amministrativo

La concentrazione dei regimi: la SCIA condizionata

Si tratta dei casi in cui **l'efficacia della SCIA è condizionata** dall'acquisizione di altre autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati (pareri di altri uffici e amministrazioni o esecuzione di verifiche preventive)

Modello procedimentale più articolato:

- Il **meccanismo della SCIA opera all'inizio** (fase di presentazione della SCIA) **e alla fine** del procedimento (una volta ottenuti gli atti di assenso)
- La SCIA rappresenta il «procedimento principale» su cui si innesta una **fase propedeutica, di tipo autorizzatorio classico**
- **Le richieste** delle altre autorizzazione o atti di assenso comunque denominati **non gravano sul privato ma sull'amministrazione procedente** (che si attiva attraverso la conferenza di servizi)

La legge generale sul procedimento amministrativo

La concentrazione dei regimi: la SCIA condizionata

Articolazione del procedimento:

1) l'interessato presenta la documentazione allo sportello unico che ne rilascia la ricevuta ai sensi dell'art. 18-bis

2) **entro 5 giorni lavorativi** dalla presentazione dell'istanza, viene convocata la **conferenza di servizi** ai sensi dell'art. 14 comma 2 della legge 241/1990.

L'efficacia della SCIA resta sospesa in attesa del rilascio degli atti di assenso presupposti

3) scaduti i termini previsti per le determinazioni motivate da parte delle amministrazioni competenti, entro 5 giorni **il SUAP comunica all'interessato il rilascio degli atti di assenso e l'attività può essere avviata** [a seguito di emanazione della determinazione di conclusione positiva della conferenza]

La legge generale sul procedimento amministrativo

La concentrazione dei regimi: la SCIA condizionata

Occorre perciò essere in grado di gestire telematicamente le diverse tipologie di SCIA sopra accennate

Con particolare riferimento alla **SCIA condizionata** (e ovviamente al **procedimento autorizzatorio...**), l'applicativo deve consentire la gestione delle due tipologie di conferenza di servizi decisa dal D.Lgs. 127/2016, quella **semplificata** e quella **simultanea**

Il D.P.R. 160/2010

LA VARIANTE URBANISTICA PUNTUALE (ART. 8)

Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della 241/90 e alle altre normative di settore, in seduta pubblica

Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, *ove sussista l'assenso della Regione espresso in quella sede*, il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile

Gli interventi relativi al progetto, approvato secondo le modalità previste dal presente comma, sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalità e le tempistiche previste all'*art. 15 del D.P.R. 380/2001*

Il D.P.R. 160/2010

LA VARIANTE URBANISTICA PUNTUALE (ART. 8)

Cosa fa il Comune:

- ✓ verifica l'assenza o la insufficienza di aree da destinare all'insediamento produttivo.
Per "insufficienza" deve intendersi, in costanza degli standard previsti, una superficie non congrua quantitativamente e/o qualitativamente in ordine all'insediamento da realizzare
- ✓ verifica l'esistenza di un progetto per la realizzazione e/o l'ampliamento di un'attività produttiva di beni e/o servizi (la sufficienza o idoneità delle aree esistenti e standard necessari deve essere verificata in funzione al progetto presentato)

Il D.P.R. 160/2010

LA VARIANTE URBANISTICA PUNTUALE (ART. 8)

Linee guida regionali:

«Appare non opportuno che la variante in questione, riferita a un singolo progetto difforme allo strumento urbanistico, comporti una modifica permanente della disciplina urbanistica dell'area interessata, a maggior ragione se l'opera non si realizzi. È invece conforme alla ratio della norma che essa produca soltanto effetti finalizzati alla realizzazione di quel progetto, e che la mancata realizzazione del medesimo progetto per qualsiasi motivo comporti la decadenza della variante e il ritorno dell'area interessata alla disciplina urbanistica precedente. Per conseguire tale finalità, occorre che la delibera di approvazione della variante da parte del Consiglio comunale contenga idonee prescrizioni a tutela dell'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'intervento»

Il D.P.R. 160/2010

LA VARIANTE URBANISTICA PUNTUALE (ART. 8)

Linee guida regionali:

«La difformità del progetto rispetto alla pianificazione sovraordinata, alla pianificazione paesaggistica, a quella di bacino o delle aree protette **non consente l'applicazione del procedimento in questione** in quanto i vincoli posti da dette pianificazioni non sono superabili con la pianificazione urbanistica comunale.

L'ipotesi prevista dall'art. 8 del d.P.R. n. 160/2010, avendo come rammentato carattere eccezionale e derogatorio rispetto alle procedure ordinarie, **non ammette applicazioni estensive o analogiche**, richiedendo peraltro un'adeguata motivazione»

Il D.P.R. 160/2010

LA VARIANTE URBANISTICA PUNTUALE (ART. 8)

Linee guida regionali:

In conferenza di servizi la Provincia o la Città Metropolitana di Napoli - al fine di coordinare l'attività pianificatoria nel proprio territorio di competenza - dichiara la coerenza della proposta di variante presentata (completa di tutti gli elaborati) alle strategie a scala sovra comunale individuate dall'amministrazione provinciale, anche in riferimento al proprio piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) vigente

Trattandosi di una variante allo strumento urbanistico, seppure di natura eccezionale, la documentazione esaminata in sede di Conferenza dovrà essere completa di tutti gli elaborati e degli studi di settore richiesti dalla normativa nazionale e regionale vigente, anche con riguardo alla strumentazione urbanistica vigente (attuale destinazione urbanistica, nuova destinazione richiesta e bilanciamento aree a standard) e di quella eventualmente adottata

Il D.P.R. 160/2010

LA VARIANTE URBANISTICA PUNTUALE (ART. 8)

Anche se non esplicitamente disciplinato dalle norme regionali, **il verbale di conclusione positiva della conferenza di servizi**, che costituisce la proposta-adozione della variante urbanistica, con i relativi allegati, **deve essere pubblicato e oggetto di osservazioni, proposte e opposizioni** formulate da chiunque vi abbia interesse ai sensi della **legge n. 1150/1942**. Di conseguenza il verbale stesso viene depositato presso la Segreteria Comunale con contestuale **affissione all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni**. Nel termine di ulteriori e continuativi **30 giorni** è possibile presentare **osservazioni e/o opposizioni**, come forma di partecipazione al procedimento. L'atto con cui il Consiglio comunale, nella prima seduta utile, si pronuncia definitivamente e nel quale si tiene conto delle eventuali osservazioni e/o opposizioni, costituisce **approvazione definitiva della variante**

Il D.P.R. 160/2010

LA VARIANTE URBANISTICA PUNTUALE (ART. 8)

Corte costituzionale, sentenza n. 9/2019

- L'espressione del Consiglio comunale riguarda una fase successiva, ulteriore e diversa da quella svolta in conferenza, in quanto volta all'eventuale approvazione della proposta di Variante urbanistica esaminata dalla Conferenza stessa, e da questa rimessa alla deliberazione del Consiglio
- Anche in questo caso il titolo abilitativo edilizio dovrà far seguito all'espressione definitiva del Consiglio, che attribuisce all'intervento la conformità urbanistica. Quindi il suo rilascio non avverrà tramite la determinazione conclusiva della Conferenza, bensì "a valle" della Conferenza e della delibera del Consiglio comunale

Il D.P.R. 160/2010

LA VARIANTE URBANISTICA PUNTUALE (ART. 8)

Consiglio di Stato, sez. IV – sentenza 8 gennaio 2016, n. 27

«Questa Sezione ha sempre sottolineato in modo rigoroso il **carattere eccezionale e derogatorio della procedura** disciplinata dal ricordato art. 5, la quale non può essere surrettiziamente trasformata in una modalità “ordinaria” di variazione dello strumento urbanistico generale: pertanto, perché a tale procedura possa legittimamente farsi luogo, occorre che siano preventivamente accertati in modo oggettivo e rigoroso i presupposti di fatto richiesti dalla norma, e quindi anche l'assenza nello strumento urbanistico di aree destinate ad insediamenti produttivi ovvero l'insufficienza di queste, laddove per “**insufficienza**” deve intendersi, in costanza degli standard previsti, **una superficie non congrua** (e, quindi, insufficiente) **in ordine all'insediamento da realizzare**»

Il D.P.R. 160/2010

LA VARIANTE URBANISTICA PUNTUALE (ART. 8)

Consiglio di Stato, sez. IV – sentenza 8 gennaio 2016, n. 27

«In tali casi, è evidente che il presupposto fattuale costituito dalla assenza o insufficienza nello strumento urbanistico di aree a destinazione specifica e coerente con il progetto va inteso nel senso della necessità di verificare preventivamente la disponibilità non soltanto di aree *stricto sensu* destinate a insediamenti produttivi (zone D), ma anche di aree con destinazione commerciale, anche se non in via esclusiva, quali certamente sono le aree con destinazione a zona C di espansione.

Tutto ciò premesso, nel caso che qui occupa il giudizio di “insufficienza” delle aree esistenti nel P.d.F. è scaturito non già da una ritenuta insufficienza delle superfici (ché non risulta contestato da nessuno, né durante il procedimento amministrativo, né nel presente giudizio, che la predetta zona C fosse per estensione ampiamente in grado di accogliere l’insediamento de quo), bensì da un apprezzamento tecnico-discrezionale dell’impatto che la realizzazione della struttura avrebbe avuto sulle diverse e residue destinazioni impresse alle medesime aree.»

Il D.P.R. 160/2010

LA VARIANTE URBANISTICA PUNTUALE (ART. 8)

Consiglio di Stato, sez. IV – sentenza 6 maggio 2013, n. 2447

«La realizzazione di manufatti in ampliamento strettamente funzionali all'attività produttiva dello stabilimento esistente non può prescindere dalla localizzazione nella stessa area, postulando “un collegamento anche logistico rispetto all'esistente»

T.A.R. Sicilia Catania, sez. I - sentenza 30 luglio 2015, n. 2103

«Nell'ipotesi di ampliamento di un insediamento produttivo preesistente, la necessità di variare lo strumento urbanistico deve essere valutata in relazione al progetto presentato, cioè tenendo conto della circostanza che trattasi di un progetto di ampliamento di un insediamento produttivo già operante, sicché l'area da destinare all'ampliamento della relativa attività non può essere ricercata altrove, ma deve evidentemente trovarsi in stabile e diretto collegamento con quella dell'insediamento principale e da ampliare»